

# ASSOCIAZIONE "PER FEDERICA - ONLUS"

## TITOLO I

### Disposizioni generali

#### Art. 1

##### Denominazione

1. L'Associazione "Per Federica" è costituita su iniziativa di un gruppo di amici di Federica Squarise: a seguito della sua tragica e violenta scomparsa, avvenuta in occasione di una vacanza all'estero, i fondatori hanno sentito in primo luogo l'esigenza di aiutare la famiglia di Federica, poi anche le famiglie accomunate dalla stessa tragica vicenda, il tutto nel ricordo di quella splendida e solare persona che era Federica. L'associazione pertanto nasce come associazione senza fini di lucro, iscritta al registro della Promozione Sociale in base alla Legge 383/2000.

2. Essa è Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) limitatamente all'esercizio di attività contemplate ai seguenti numeri dell'art. 10 della legge 460/1997:

3) beneficenza, con particolare e preminente riguardo per le persone e le famiglie che si trovino in situazioni di disagio economico e familiare a seguito della scomparsa di propri cari in occasione di viaggi all'estero.

3. L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

#### Art. 2

##### Finalità e scopi

1. L'Associazione "Per Federica" persegue esclusivamente finalità di cui al comma 2 dell'art. 1. A tal fine promuove, indirizza e coordina attività di organizzazione di eventi culturali, quali ad esempio mostre, convegni, incontri pubblici.

2. L'Associazione "Per Federica" è impegnata nel ripudio di ogni forma di violenza ed in particolare di quella sulle donne.

3. L'Associazione "Per Federica" svolge, sulla base di progetti propri o concordati con altri, come definito al successivo articolo 3, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone e delle loro reti di relazione, a partire da quelle che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda competente sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale e sostiene il volontariato, la educazione permanente.

4. L'Associazione "Per Federica", in qualità di Onlus, svolge attività nel settore della beneficenza.

5. In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l'Associazione "Per Federica" si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta ad ogni forma di

criminalità.

### **Art. 3**

#### **Rapporti di collaborazione**

1. Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Associazione "Per Federica" può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale; promuove e partecipa alla costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni; aderisce ad organismi internazionali.

### **Art. 4**

#### **Sede**

L'Associazione "Per Federica" ha sede legale in Santa Giustina in Colle (PD), via Calle n. 4.

### **Art. 5**

#### **Fonti di disciplina**

1. L'Associazione "Per Federica" è disciplinata dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione ed agisce nel rispetto delle leggi vigenti.

## **TITOLO II**

### **Soci**

### **Art. 6**

#### **Iscrizione**

1. L'Associazione "Per Federica" è associazione di persone.
2. L'iscrizione all'Associazione "Per Federica" è aperta a tutte le persone fisiche che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la propria attività, a realizzarne le finalità. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.
3. Coloro che desiderano essere ammessi a far parte dell'Associazione "Per Federica" devono presentare domanda scritta al Presidente.
4. Alle prima riunione del comitato direttivo successiva alla presentazione della domanda il Direttivo la esamina e, salva la possibilità di un rinvio per acquisire informazioni, delibera in ordine all'ammissione del nuovo socio.
5. Le domande di ammissione possono essere respinte solo con deliberazione motivata del comitato direttivo dell'Associazione "Per Federica", sentito il Presidente dell'associazione.

### **Art. 7**

#### **Diritti ed obblighi dei soci**

1. I soci sono tenuti a pagare i contributi annuali, secondo le modalità fissate annualmente dal Comitato Direttivo dell'Associazione "Per Federica" ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione "Per Federica" e delle associazioni affiliate.

1. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di

morte e non è rivalutabile.

2. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3. I soci dell'Associazione "Per Federica" maggiori di età hanno diritto a:

- eleggere gli organi direttivi e di garanzia dell'Associazione "Per Federica" ed essere eletti nelle stesse;
- approvare lo Statuto ed i regolamenti secondo le modalità di cui ai successivi artt.11 e 12;
- promuovere ed organizzare attività corrispondenti alle finalità ed ai principi del presente Statuto.

## **Art. 8**

### **Recesso ed esclusione**

1. L'associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa annuale; per rifiuto motivato, da parte degli organismi dirigenti, del rinnovo dell'adesione; per espulsione qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto.

2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al presidente con plico raccomandato, con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'anno solare nel corso del quale è stato esercitato.

3. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo.

4. Gli associati receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **Art. 9**

### **Regolamento disciplinare**

1. Il Comitato Direttivo approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento disciplinare a cui devono attenersi i soci.

2. Per ogni controversia attinente alla interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia della Commissione di Garanzia.

3. Il regolamento disciplinare deve essere portato a conoscenza dei soci entro trenta giorni dalla approvazione.

## **TITOLO III**

### **Organi dell'Associazione "Per Federica "**

## **Art. 10**

### **Indicazione degli organi**

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;

- il Tesoriere;
- la Commissione di Garanzia;
- il Collegio dei Sindaci;

## **Art. 11**

### **L'Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione "Per Federica".
2. L'Assemblea dei soci viene convocata di norma due volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi dei componenti aventi diritto. All'Assemblea partecipano tutti i soci. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei soci presenti.
3. Un'Assemblea dei soci deve essere convocata nel mese di giugno di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.
4. Un'Assemblea dei soci deve essere convocata nel mese di dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo.
5. L'Assemblea dei soci:
  - elegge i componenti del Comitato Direttivo e li revoca;
  - elegge i componenti del Collegio dei Sindaci;
  - elegge la Commissione di Garanzia;
  - delibera sulle modificazioni dello Statuto dell'Associazione;
  - delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 20;
  - approva le linee programmatiche generali, il bilancio consuntivo e quello preventivo.
6. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. L'Assemblea dei soci è convocata almeno due volte all'anno con lettera inviata almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. La lettera di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.
8. In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi presiede il socio più anziano.

## **Art. 12**

### **Il Comitato Direttivo**

1. Il Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea dei soci ha il compito di:
  - realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;
  - emanare norme regolamentari di esecuzione del presente Statuto, nonché il regolamento disciplinare del personale e ogni altro regolamento interno;
  - eleggere tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere

dell'Associazione;

- decidere l'eventuale costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
- nominare tra i soci eventuali responsabili di determinate aree di intervento;
- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- convocare convegni e conferenze;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;

delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e la relazione sull'attività svolta;

- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- deliberare sul programma di attività proposto dalla Presidenza;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea o del Presidente.

2. Il Comitato Direttivo è composto di un minimo di nove membri.

3. I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti, lo stesso Comitato Direttivo - su proposta della Presidenza ed entro il limite complessivo di due componenti - può provvedere alla cooptazione di altri componenti, purché soci dell'Associazione.

5. La proposta di cooptazione deve essere approvata dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti.

6. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

7. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione. Il Comitato Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti e comunque con almeno tre voti favorevoli.

### **Art. 13**

#### **Il presidente**

1. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- assume, di concerto con il Tesoriere e con firma congiunta, i collaboratori, il personale della Associazione e stipula i contratti di consulenza;
- nomina procuratori speciali;
- propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
- svolge funzioni di coordinamento dell'attività dell'Associazione;
- adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice

Presidente.

#### **Art. 14**

##### **Conflitto di interessi e incompatibilità**

1. La carica di componente il Direttivo è incompatibile con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture dell'Associazione.
2. La medesima carica è altresì incompatibile con le cariche elettive ed esecutive di tutti gli enti locali (comuni e provincia) aventi come ambito territoriale di riferimento la \$provincia di Padova.
3. L'incompatibilità opera dal momento della elezione.

#### **Art. 15**

##### **Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere:
  - si occupa della regolare tenuta della contabilità dell'Associazione;
  - predispone il bilancio consuntivo e preventivo;
  - previa approvazione del comitato direttivo, presenta all'Assemblea dei soci i bilanci per la loro approvazione.

#### **Art. 16**

##### **Il Collegio dei Sindaci**

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall'Assemblea dei soci anche tra i non soci.
2. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
3. I Sindaci supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine d'età. Nel caso in cui per effetto di diminuzioni e decadenze di componenti del Collegio, il numero dei Sindaci supplenti si riducesse a uno, il Comitato Direttivo può provvedere a sostituzioni.
4. La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.
5. Il Collegio dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
6. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
7. Il Collegio:
  - controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;
  - verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
  - esamina il bilancio preventivo dell'Associazione e ne riferisce per iscritto al Comitato Direttivo;

- predispone una relazione annuale da presentare al Comitato Direttivo in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- ha facoltà, con relazione motivata ed approvata all'unanimità, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, di deferire la questione alla Commissione di Garanzia che si pronuncia entro 60 giorni.

#### **Art. 17**

##### **Commissione di Garanzia**

1. L'Assemblea dei soci elegge, con voto palese e a maggioranza semplice, tre componenti della Commissione di Garanzia tra i soci dell'Associazione "Per Federica " con un minimo di cinque anni di anzianità di iscrizione, nonché di riconosciuto prestigio, autonomia ed indipendenza.
2. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente.
3. Sono deferite alla Commissione le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.
4. La Commissione procede altresì, su istanza degli iscritti o degli organi dell'Associazione "Per Federica", secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a sindacare la regolarità dei comportamenti e la legittimità degli atti di un qualsiasi componente, singolo o collettivo, e ad assumere le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia:
  - sospensione o annullamento degli atti;
  - censura scritta;
  - sospensione o decadenza dalle cariche sociali;
  - sospensione o decadenza dalla qualità di socio.
5. La Commissione si pronuncia altresì in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.
6. I componenti della Commissione di Garanzia partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo.
7. La carica di componente della Commissione di Garanzia è incompatibile con qualunque altra carica.
8. Contro la decisione della Commissione di garanzia è ammesso appello all'Assemblea dei soci, che, sentita la relazione del Presidente della Commissione di Garanzia, delibera a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

#### **TITOLO IV**

##### **Risorse Economiche**

#### **Art. 18**

##### **Patrimonio**

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  - contributi dei soci;
  - quote associative;
  - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al

sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Durante la vita dell'Associazione è vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

3. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 19**

##### **Esercizio sociale**

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 20**

##### **Devoluzione dei beni**

1. Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il Patrimonio è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **TITOLO V**

#### **Bilancio**

#### **Art. 21**

##### **Bilancio preventivo**

1. Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre il Tesoriere predispone per l'anno successivo, un bilancio preventivo costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota

integrativa e relazione sulla gestione. Il bilancio preventivo devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

#### **Art. 22**

##### **Bilancio consuntivo**

1. Per ciascun anno solare, il Tesoriere predispone un bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa e relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo deve essere comunicato al Collegio dei Sindaci entro il 30 marzo di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Collegio dei Sindaci predispone una relazione sul bilancio.
3. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione, affinché i soci possano prenderne visione.

#### **Art. 23**

##### **Responsabilità**

1. Il Presidente ed il Tesoriere congiuntamente possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione, nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.

### **TITOLO VI**

#### **Disposizioni finali e transitorie**

#### **Art. 24**

##### **Cambio di registro**

1. L'eventuale cancellazione dai registri del Volontariato e la successiva iscrizione ai registri della Promozione sociale non costituisce causa di scioglimento dell'Associazione.

#### **Art. 25**

##### **Disposizioni transitorie**

1. I soci fondatori, per facilitare sia la nascita dell'associazione, sia un'ampia partecipazione alla stessa, prevedono per il primo ciclo triennale che:
  - con l'atto costitutivo dell'Associazione venga nominato solamente un direttivo di sei membri che esercita appieno i poteri conferitigli dal presente Statuto;
  - che non siano nominati gli altri organi previsti dallo statuto, ad eccezione del Presidente e del Tesoriere, fino a che non si sia raggiunto il numero di 40 iscritti.